Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — ROMA - Martedì, 14 maggio 1935 - ANNO XIII — Numero 113

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, presso il negozio di vendita della Libreria stessa al Corso Umberto I, angolo piazza S. Marcello, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. In Milano, presso il negozio di vendita della Libreria dello Stato, Galleria Vittorio Emanuele, 3. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La "Gazzetta Ufficiale" e tutte le altre pubblicazioni ufficiali, sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1935

LEGGE 29 aprile 1935-XIII, n. 573.
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933. Pag. 2246

LEGGE 18 aprile 1935-XIII, n. 574.
Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1682, concernente l'istituzione della provincia di Littoria . . . . . Pag. 2252

REGIO DECRETO 11 aprile 1935-XIII, n. 575.
Norme relative alle Biblioteche pubbliche governative e alle Regie soprintendenze bibliografiche . . . . . Pag. 2253

REGIO DECRETO 11 aprile 1935-XIII, n. 576.
Aggregazione del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Napoli alla Regia università della stessa sede. Pag. 2255

REGIO DECRETO 18 marzo 1935-XIII, n. 577.
Modificazione dei tracciati delle strade statali nn. 7, 88 e 90. Pag. 2255

REGIO DECRETO 18 febbraio 1935-XIII, n. 578.
Inclusione dell'abitato di Alianello, frazione del comune di Aliano, tra quelli da trasferire a cura e spese dello Stato. Pag. 2256

REGIO DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1935-XIII, n. 579.
Approvazione di una convenzione fra lo Stato ed il comune di Torino per la costruzione di un palazzo per gli alti Comandi militari . . . . . Pag. 2256

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1935-XIII.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Trapani. Pag. 2256

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1935-XIII.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Parma. Pag. 2257

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1935-XIII.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Ascoli Piceno . . . . . Pag. 2257

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1935-XIII.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Parma. Pag. 2257

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1935-XIII.
Dichiarazione di pubblico interesse della fusione tra la « Società anonima generale di assicurazione » e la « Società anonima italiana di assicurazione e riassicurazione L'Aurora ». Pag. 2258

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 2258

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 2260

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 113 DEL 14 MAGGIO 1935-XIII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 27: **Società italiana per le Strade ferrate secondarie della Sardegna, in Torino**: Elenco delle obbligazioni estratte il 4 aprile 1935 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Borgomanero**: Obbligazioni del prestito 7 %, estratte il 7 aprile 1935-XIII. — **Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano**: Obbligazioni estratte il 1° aprile 1935. — **Municipio di Genova**: Elenco delle obbligazioni del Prestito civico per opere pubbliche, emissione 1933, 5,50 %, sorteggiate l'8 aprile 1935. — **Città di Torino**: Elenco delle obbligazioni del Prestito emesso nel 1916 estratte l'11 aprile 1935 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Carenno**: Obbligazioni estratte il 1° aprile 1935-XIII. — **Società Andrea Maffizzoli, in Toscolano**: Obbligazioni ipotecarie estratte il 27 marzo 1935-XIII. — **Comune di Pozzolengo**: Obbligazioni del Prestito comunale estratte il 23 marzo 1935-XIII. — **Società elettrica della Campania, in Napoli**: Obbligazioni 6 %, emissione 1929, estratte il 16 aprile 1935-XIII.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 aprile 1935-XIII, n. 573.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	19.153.165.552,94
delle quali furono riscosse	»	17.003.818.974,40
e rimasero da riscuotere	L.	2.149.346.578,54

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	22.855.555.813,95
delle quali furono pagate	»	18.631.183.899,53
e rimasero da pagare	L.	4.224.371.914,42

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1932-33 rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive.

Entrata	L.	18.217.484.586,31
Spesa	»	21.766.400.351,23
Disavanzo effettivo	L.	— 3.548.915.764,92

Movimento di capitali.

Entrata	L.	935.680.966,63
Spesa	»	1.089.155.462,72
Differenza	L.	— 153.474.496,09

Riepilogo generale.

Entrata	L.	19.153.165.552,94
Spesa	»	22.855.555.813,95
Disavanzo finale	L.	— 3.702.390.261,01

Entrate e spese residue dell'esercizio 1931-32 ed esercizi precedenti.

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1931-32 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	4.500.019.236,75
delle quali furono riscosse	»	2.019.890.209,09
e rimasero da riscuotere	L.	2.480.129.027,66

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1931-32 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	8.027.127.463,85
delle quali furono pagate	»	4.406.360.576,96
e rimasero da pagare	L.	3.620.766.886,89

Residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33.

Art. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1932-33 (art. 1)	L.	2.149.346.578,54
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4)	»	2.480.129.027,66
Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna *s* del riassunto generale)	»	449.176.937 —
Residui attivi al 30 giugno 1933	L.	5.078.652.543,20

Art. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33 sono stabiliti, come al conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio 1932-33 (art. 2)	L.	4.224.371.914,42
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5)	»	3.620.766.886,89
Residui passivi al 30 giugno 1933 . .	L.	7.845.138.801,31

Situazione finanziaria.

Art. 8.

È accertato nella somma di L. 12.966.521.983,16 il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 1932-1933, come risulta dai seguenti dati:

ATTIVITÀ		PASSIVITÀ	
Entrate dell'esercizie finanziario 1932-33	19.153.165.552,94	Disavanzo finanziario al 1° luglio 1932	9.382.645.527,16
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1931-32, cioè:		Spese dell'esercizio finanziario 1932-33	22.855.555.818,95
Accertati al:		Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1931-32, cioè:	
1° luglio 1932 L. 8.180.970.140,07		Accertati al:	
30 giugno 1933 » 8.027.127.463,85	153.851.685,22	1° luglio 1932 L. 4.535.356.220,62	
		30 giugno 1933 » 4.500.019.296,75	35.336.983,87
Disavanzo finanziario al 30 giugno 1933.	12.066.521.083,16	Discarichi amministrativi a favore di tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'art. 194 del regolamento di contabilità generale	896,34
	32.273.530.221,32		32.273.539.221,32

Disposizioni speciali.

Art. 9.

Sono stabiliti nella somma di L. 896,34 i discarichi consentiti nell'esercizio 1932-33, ai tesorieri, per casi di forza maggiore, ai sensi dell'art. 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 10.

Sono convalidati i Regi decreti 19 agosto 1932, n. 1066; 22 settembre 1932, n. 1304 e 3 aprile 1933, n. 345, che autorizzano prelevazioni dal fondo accantonato sull'avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26, ai sensi dei Regi decreti 5 giugno 1926, n. 990, e 3 dicembre 1926, n. 2029.

AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE SPECIALI.

Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

Art. 11.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze, in .	L.	881.406.647,72
delle quali furono riscosse	»	874.447.382,27
e rimasero da riscuotere	L.	6.959.265,45

Art. 12.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, in	L.	881.406.647,72
delle quali furono pagate	»	696.914.815,14
e rimasero da pagare.	L.	184.491.832,58

Art. 13.

Le entrate del bilancio dell'Amministrazione medesima, rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1931-32 restano determinate, in . . .	L.	19.514.955,97
delle quali furono riscosse	»	18.346.531,01
e rimasero da riscuotere	L.	1.168.424,96

Art. 14.

Le spese del bilancio dell'Amministrazione medesima, rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1931-32 restano determinate in	L.	168.183.548,62
delle quali furono pagate	»	159.020.034,07
e rimasero da pagare	L.	9.163.514,55

Art. 15.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1932-33 (art. 11)	L.	6.959.265,45
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 13)	»	1.168.424,96
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata) . .	»	10.159.531,71
Residui attivi al 30 giugno 1933 . .	L.	18.287.222,12

Art. 16.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1932-33 (articolo 12)	L.	184.491.832,58
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 14) .	»	9.163.514,55
Residui passivi al 30 giugno 1933 . .	L.	193.655.347,13

Art. 17.

È accertata nella somma di L. 228, la differenza attiva del conto finanziario dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, alla fine dell'esercizio 1932-33, come risulta dai seguenti dati:

ATTIVITÀ		PASSIVITÀ	
Entrate dell'esercizio 1932-1933	881.406.647,72	Spese dell'esercizio 1932-1933	881.406.647,72
Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1931-32, cioè:		Differenza attiva al 30 giugno 1933.	228 —
Accertati:			
al 1° luglio 1932 L. 19.514.727,97			
al 30 giugno 1933 » 19.514.955,97	228 —		
	881.406.875,72		881.406.875,72

Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza.

Art. 18.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, accertate, nell'esercizio finanziario 1932-33, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze, in	L.	31.697.938,11
delle quali furono riscosse	»	24.522.064,70
e rimasero da riscuotere	L.	7.175.873,41

Art. 19.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in	L.	27.774.010,84
delle quali furono pagate	»	10.229.440,14
e rimasero da pagare	L.	17.544.570,70

Art. 20.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-1932, restano determinate in	L.	8.936.702,59
delle quali furono riscosse	»	8.928.722,59
e rimasero da riscuotere	L.	7.980 —

Art. 21.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32, restano determinate in	L.	27.101.261,89
delle quali furono pagate.	»	18.949.298,60
e rimasero da pagare	L.	8.151.963,29

Art. 22.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1932-33, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1932-1933 (art. 18)	L.	7.175.873,41
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 20)	»	7.980 —
Somme riscosse e non versate (colonna *e*) del riepilogo dell'entrata . .	»	—
Residui attivi al 30 giugno 1933 . . .	L.	7.183.853,41

Art. 23.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1932-33 (articolo 19)	L.	17.544.570,70
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 21) .	»	8.151.963,29
Residui passivi al 30 giugno 1933 . .	L.	25.696.533,99

Art. 24.

È accertata nella somma di L. 6.867.940,41 la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di massa del corpo della Regia guardia di finanza alla fine dell'esercizio 1932-33 risultante dai seguenti dati:

ATTIVITÀ		PASSIVITÀ	
Entrate dell'esercizio finanziario 1932-33	31.697.938,11	Differenza passiva al 30 giugno 1932	8.240.895,07
Diminuzione dei residui passivi lasciati dall'esercizio 1931-32:		Spese dell'esercizio finanziario 1932-33	27.774.010,84
al 1° luglio 1932 L. 27.136.290.28		Diminuzione dei residui attivi lasciati dall'esercizio 1931-32:	
al 30 giugno 1933 » 27.101.261.89	35.028,30	al 1° luglio 1932 L. 8.936.702,59	
		al 30 giugno 1933 » 8.936.702,59	—
Differenza passiva al 30 giugno 1933	6.867.940,41	Prelevamento dal conto corrente	2.586.001 —
	38.600.906,91		38.600.906,91

Amministrazione del Fondo per il culto.

Art. 25.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno in . . L. 80.744.112,43
delle quali furono riscosse . . . . . . » 79.934.559,34

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 809.553,09

Art. 26.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in . . L. 81.517.617,20
delle quali furono pagate . . . . . . » 67.995.496,24

e rimasero da pagare . . . . L. 13.522.120,96

Art. 27.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1931-32 restano determinate in . . . . L. 13.761.423,41
delle quali furono riscosse . . . . . . » 899.103,04

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 12.862.320,37

Art. 28.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1931-32 restano determinate in . . . . L. 17.357.571,68
delle quali furono pagate . . . . . . » 9.733.712,28

e rimasero da pagare . . . . L. 7.623.859,40

Art. 29.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1932-1933 (art. 25) . . . . L. 809.553,09

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 27) . . . . » 12.862.320,37

Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata). . . » 7.204,69

Residui attivi al 30 giugno 1933 . . L. 13.679.078,15

Art. 30.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1932-33 (art. 26). . . . . L. 13.522.120,96

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 28).. » 7.623.859,40

Residui passivi al 30 giugno 1933 . . L. 21.145.980,36

Art. 31.

È accertata nella somma di lire 8.673.427,77 la differenza attiva del conto finanziario dell'Amministrazione del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio 1932-33, come risulta dai seguenti dati:

ATTIVITÀ		PASSIVITÀ	
Differenza attiva al 1° luglio 1932.	8.548.274,17	Spese dell'esercizio finanziario 1932-33	81.517.617,20
Entrate dell'esercizio finanziario 1932-33	80.744.112,43	Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1931-32, cioè:	
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1931-32, cioè:		Accertati:	
Accertati:		al 1° luglio 1932 L. 14.737.399,74	
al 1° luglio 1932 L. 19.232.206,38		al 30 giugno 1933 » 13.761.423,41	
al 30 giugno 1933 » 17.357.571,68			
	1.874.634,70		975.976,33
		Differenza attiva al 30 giugno 1933.	8.673.427,77
	91.167.021,30		91.167.021,30

Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma.

Art. 32.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, in . . . . L. 2.597.875,71
delle quali furono riscosse . . . . » 2.581.096,06

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 16.779,65

Art. 33.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . L. 3.717.127,56
delle quali furono pagate . . . . . . » 1.542.504,49

e rimasero da pagare . . . . L. 2.174.623,07

Art. 34.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1931-32 restano determinate in . . . . L. 362.298,16
delle quali furono riscosse . . . . » 329.870,41

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 32.427,75

Art. 35.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1931-32 restano determinate in . . . . L. 1.550.707,52
delle quali furono pagate . . . . . » 724.967,02

e rimasero da pagare . . . . . . L. 825.740,50

Art. 36.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-1933, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1932-1933 (articolo 32) . . . . L. 16.779,65
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 34) . . . . » 32.427,75
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata) . . » 348,05

Residui attivi al 30 giugno 1933 . L. 49.555,45

Art. 37.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1932-1933 (articolo 33) . . . . L. 2.174.623,07
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 35) . . . . » 825.740,50

Residui passivi al 30 giugno 1933 . L. 3.000.363,57

Art. 38.

È accertata nella somma di lire 17.176,92 la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, alla fine dell'esercizio 1932-33, come risulta dai seguenti dati:

ATTIVITÀ		PASSIVITÀ	
Entrate dell'esercizio finanziario 1932-33	2.597.875,71	Differenza passiva al 1° luglio 1932	19.099,56
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1931-32 e cioè:		Spese dell'esercizio finanziario 1932-33	3.717.127,56
Accertati:		Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1931-32.	
al 1° luglio 1932 L. 2.673.067,23		Accertati:	
al 30 giugno 1933 » 1.550.707,52		al 1° luglio 1932 L. 363.483,38	
	1.122.359,71	al 30 giugno 1933 » 362.298,16	
Differenza passiva al 30 giugno 1933	17.176,92		1.185,22
	3.737.412,34		3.737.412,34

Azienda dei patrimoni riuniti ex-economali.

Art. 39.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex-economali accertate nell'esercizio finanziario 1932-33, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione medesima, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno in . . . . . L. 5.570.161,05
delle quali furono riscosse . . . . . » 4.963.379,18

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 606.781,87

Art. 40.

Le spese ordinarie e straordinarie dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo in . . . . L. 6.405.522,38
delle quali furono pagate . . . . . . » 4.408.895,17

e rimasero da pagare . . . . L. 1.996.627,21

Art. 41.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1931-32, restano determinate, come dal conto consuntivo dell'Azienda, in . . . . L. 1.216.837,29
delle quali furono riscosse . . . . . . » 452.707,76

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 764.129,53

Art. 42.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1931-32 restano determinate, come dal conto consuntivo dell'Azienda, in . . . . L. 1.633.436,32
delle quali furono pagate . . . . . . » 686.199,86

e rimasero da pagare . . . . L. 947.236,46

Art. 43.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-1933 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1932-33 (articolo 39) . . . . L. 606.781,87
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 41) . . . . » 764.129,53
Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna *s* del conto consuntivo) . . . . » 154.554,76

Residui attivi al 30 giugno 1933 . L. 1.525.466,16

Art. 44

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33, sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio (articolo 40) . . L. 1.996.627,21

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 42) . . . . » 947.236,46

Residui passivi al 30 giugno 1933 . L. 2.943.863,67

Art. 45

E' accertata nella somma di lire 1.819.789,88 la differenza attiva del conto finanziario dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, alla fine dell'esercizio 1932-33, come risulta dai seguenti dati:

ATTIVITÀ		PASSIVITÀ	
Differenza attiva al 30 giugno 1932.	2.197.344,18	Spese dell'esercizio 1932-33	6.405.522,38
Entrate dell'esercizio finanziario 1932-33	5.570.161,05	Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1931-32.	
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1931-32.		Accertati:	
Accertati:		al 1° luglio 1932 L. 1.370.201,82	
al 1° luglio 1932 L. 2.244.607,88		al 30 giugno 1933 » 1.216.837,29	153.364,53
al 30 giugno 1933 » 1.633.436,32	611.171,56	Differenza attiva al 30 giugno 1933	1.819.789,88
	8.378.676,79		8.378.676,79

Azienda autonoma statale della strada.

Art. 46.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici, sono stabilite in . . . . L. 464.721.421,02
delle quali furono riscosse . . . . » 372.275.666,50

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 92.445.754,52

Art. 47.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 464.721.421,02.
delle quali furono pagate . . . . . » 356.297.502,49

e rimasero da pagare . . . . L. 108.423.918,53

Art. 48.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1931-32 restano determinate in . . . . L. 247.670.245,78
delle quali furono riscosse . . . . » 128.561.605,11

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 119.108.640,67

Art. 49.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1931-32 restano determinate in . . . . L. 275.953.130,90
delle quali furono pagate . . . . » 128.123.341,49

e rimasero da pagare . . . . . . L. 147.829.789,41

Art. 50.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-1933, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1932-33 (art. 46) . . . . L. 92.445.754,52

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 48) . . . . » 119.108.640,67

Somme riscosse e non versate (colonna *s* del conto consuntivo) . . . . » —

Residui attivi al 30 giugno 1933 . . . L. 211.554.395,19

Art. 51.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1932-33 (art. 47) . . . . L. 108.423.918,53

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 49). » 147.829.789,41

Residui passivi al 30 giugno 1933 . . L. 256.253.707,94

Azienda delle foreste demaniali.

Art. 52.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste, in . . . . L. 21.486.006,29
delle quali furono riscosse . . . . . . » 16.001.096,18

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 5.484.910,11

Art. 53.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . L. 21.232.641,53
delle quali furono pagate . . . . . » 11.597.882,04

e rimasero da pagare . . . . L. 9.634.759,49

Art. 54.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1931-32 restano determinate in . . . . L. 5.914.516,84
delle quali furono riscosse . . . . . » 5.432.105,57

e rimasero di riscuotere . . . . . . L. 482.411,27

Art. 55.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1931-32 restano determinate in . . . . L. 17.490.804,23
delle quali furono pagate . . . . . » 6.392.604,97

e rimasero da pagare . . . . . . L. 11.098.199,26

Art. 56.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1932-33 (articolo 52)	L.	5.484.910,11
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 54)	»	482.411,27
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata)	»	1.723.490,92
Residui attivi al 30 giugno 1933 . . .	L.	7.690.812,30

Art. 57.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1932-33 (art. 53)	L.	9.634.759,49
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 55) . .	»	11.098.199,26
Residui passivi al 30 giugno 1933 . .	L.	20.732.958,75

Art. 58.

È accertata nella somma di L. 5.814.798,19 la differenza passiva del conto finanziario dell'Azienda delle foreste demaniali, alla fine dell'esercizio 1932-33, come risulta dai seguenti dati:

ATTIVITÀ		PASSIVITÀ	
Entrate dell'esercizio finanziario 1932-33	21.486.006,29	Differenza passiva al 1° luglio 1932.	6.206.386,94
Diminuzione nei residui passivi:		Spese dell'esercizio finanziario 1932-33	21.232.641,53
Accertati:		Residui attivi:	
al 1° luglio 1932 L. 17.629.028,22		Accertati:	
al 30 giugno 1933 » 17.490.804,23	138.223,99	al 1° luglio 1932 L. 5.914.516,84	
		al 30 giugno 1933 » 5.914.516,84	—
Differenza passiva al 30 giugno 1933	5.814.798,19		
	27.439.028,47		27.439.028,47

Archivi notarili.

Art. 59.

È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili per l'esercizio 1932-33, nelle risultanze seguenti:

Entrata	L.	19.810.876,20
Spesa	»	13.898.834,87
Differenza . . . +	L.	5.912.041,33

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 18 aprile 1935-XIII, n. 574.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1682, concernente l'istituzione della provincia di Littoria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1682, concernente l'istituzione della provincia di Littoria, con le seguenti modificazioni:

All'art. 4 sono sostituiti i seguenti:

Art. 4. — I bilanci dell'Amministrazione provinciale di Littoria e dei comuni di Littoria, Sabaudia, nonchè di quelli che saranno eventualmente costituiti in applicazione dell'art. 6 del presente decreto, saranno sottoposti all'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale per il quinquennio 1934-38.

Per lo stesso periodo saranno pure sottoposti all'approvazione della stessa Commissione le deliberazioni che apportino variazioni ai bilanci predetti e quelle riguardanti contrattazioni di prestiti o che impegnino, comunque, con un principio di spesa continuativa, i bilanci futuri.

I provvedimenti della Commissione centrale per la finanza locale saranno adottati previo parere della Giunta provinciale amministrativa.

Qualora l'Amministrazione provinciale e i Comuni anzidetti, dopo aver applicato le imposte e le tasse a norma di legge, nei massimi limiti riconosciuti possibili, non possano conseguire il pareggio tra le entrate e le spese ordinarie, la Commissione centrale per la finanza locale fa le opportune proposte per raggiungere il pareggio al Ministro per le finanze, cui compete di provvedere di concerto col Ministro per l'interno.

Art. 4-*bis*. — I bilanci e le deliberazioni di cui al secondo comma dell'art. 4 per il quinquennio 1934-1938 dei Comuni della provincia di Littoria le cui entrate risultino ridotte, negli anni medesimi, in conseguenza della cessazione della sovrimposta sui terreni trasferiti all'Opera nazionale combattenti, per i lavori di bonifica, saranno parimenti sottoposti all'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale.

Qualora anche per tali Comuni non si possa raggiungere, nei modi previsti all'ultimo comma del precedente art. 4, il pareggio tra le entrate e le spese ordinarie, aumentate delle rate di ammortamento dei mutui in estinzione al 1° gennaio 1934, la Commissione centrale per la finanza locale fa le opportune proposte, entro i limiti dell'importo della sovrimposta comunale cessata, per raggiungere il pareggio, al Ministro per le finanze, cui compete provvedere di concerto col Ministro per l'interno.

Art. 4-*ter*. — Contro i provvedimenti adottati dal Ministro per le finanze di concerto col Ministro per l'interno non è ammesso alcun gravame, neanche per motivi di legittimità.

Agli effetti di cui all'ultimo comma dell'art. 4 e all'ultimo comma dell'art. 4-*bis*, l'Opera nazionale combattenti verserà allo Stato la somma di L. 800.000 per l'anno 1934 e di L. 1.300.000 per ciascuno degli anni 1935, 1936, 1937 e 1938. Il versamento sarà effettuato per ciascun anno nel mese di gennaio successivo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

REGIO DECRETO 11 aprile 1935-XIII, n. 575.

Norme relative alle Biblioteche pubbliche governative e alle Regie soprintendenze bibliografiche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le circoscrizioni e le sedi delle Soprintendenze bibliografiche sono stabilite in conformità della tabella annessa al presente decreto, vistata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Art. 2.

Gli ispettori superiori bibliografici sono nominati dal Ministro, a scelta, fra persone che abbiano la competenza e le attitudini richieste per tale ufficio e che al tempo stesso appartengano al grado sesto o, da almeno tre anni, al grado immediatamente inferiore, di uno dei ruoli di gruppo *A* dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 3.

Al personale di ruolo delle Biblioteche pubbliche governative sono affidati anche i servizi relativi alle Soprintendenze bibliografiche.

L'ufficio di soprintendente bibliografico è attribuito per incarico, a funzionari del gruppo *A*, normalmente, di grado sesto o settimo; quello di ispettore di Soprintendenza è di regola demandato a funzionari dei gradi inferiori dello stesso gruppo; quello infine di segretario, ad impiegati dei gruppi *B* e *C*.

Al soprintendente bibliografico è assegnata una indennità di annue L. 2000, soggetta alle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e al R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561.

Nelle Soprintendenze con sede presso una Biblioteca pubblica non governativa l'ufficio del soprintendente è esercitato, senza speciale indennità, dallo stesso funzionario cui è attribuito l'ufficio di ispettore della Soprintendenza.

Art. 4.

Le promozioni al grado ottavo del ruolo di gruppo *A* (bibliotecario capo) sono conferite per un terzo dei posti mediante esame di concorso per merito distinto agli impiegati dei gradi nono e decimo, e per gli altri due terzi mediante esame d'idoneità agli impiegati del grado nono.

Sono ammessi all'esame di merito distinto e a quello di idoneità gli impiegati i quali, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto, rispettivamente, sei od otto anni di effettivo servizio complessivo nei gradi nono e decimo del ruolo di gruppo *A* delle Biblioteche, tenuto altresì conto dell'eventuale periodo di alunnato, e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

Resta fermo quanto dispone il terzo comma dell'art. 2 del R. decreto 14 giugno 1928, n. 1835.

Art. 5.

Le promozioni al grado nono del ruolo di gruppo *A* (bibliotecario) sono conferite per anzianità congiunta al merito, su parere del Consiglio di amministrazione, a coloro che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nel grado decimo (bibliotecario aggiunto), tenuto altresì conto del periodo di prova.

Rimane fermo quanto dispongono il primo e il secondo comma dell'art. 2 del R. decreto 14 giugno 1928, n. 1835.

Art. 6.

La carriera del gruppo *A* nelle Biblioteche pubbliche governative è limitataa, per il personale femminile che sarà assunto dopo l'entrata in vigore del presente decreto, ai gradi dal decimo al settimo incluso.

Art. 7.

Il Ministro ha facoltà di distaccare presso le Biblioteche pubbliche governative e presso il Centro nazionale di informazioni bibliografiche, collocandoli fuori ruolo ai sensi del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, e dell'art. 17 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, presidi e professori dei Regi istituti medi di istruzione, in numero non superiore a dodici complessivamente, in essi compresi anche i quattro presidi e professori di cui è stato autorizzato il comando presso il Centro nazionale di informazioni bibliografiche con R. decreto 8 marzo 1934, n. 530.

Art. 8.

Possono essere ammessi a prestare servizio volontario e gratuito nelle Biblioteche pubbliche governative coloro che, avendone i necessari requisiti, intendano partecipare ai concorsi per posti del gruppo *A* o del gruppo *B* nei detti Istituti.

Le ammissioni sono autorizzate dal Ministero, previo accertamento nei richiedenti dei requisiti necessari per concorrere ai posti iniziali dei gruppi *A* e *B*, e devono essere regolate in modo che i volontari in servizio non superino mai il doppio del numero dei posti che risultino scoperti nei rispettivi ruoli del gruppo *A* e del gruppo *B*.

Il lodevole servizio prestato per un periodo non minore di sei mesi, in modo regolare e continuativo, a norma del presente articolo, è valutato, nei concorsi per le carriere di cui si tratta, in conformità delle relative disposizioni regolamentari. Esso inoltre esonera, nel caso di assunzione in ruolo, dal servizio di prova, ma la nomina avviene con riserva di anzianità rispetto a coloro che, sottoposti a periodo di prova, procedano nella graduatoria del medesimo concorso.

Art. 9.

Il numero dei fattorini (personale sussidiario, fuori ruolo) delle Biblioteche pubbliche governative è stabilito in 120, e in L. 8 la mercede giornaliera che ad essi si corrisponde al lordo delle riduzioni previste dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

I fattorini e gli ex fattorini che conseguano la nomina a custode nelle Biblioteche sono esonerati dal servizio di prova, qualora all'atto della nomina abbiano esercitato le mansioni proprie del ruolo in cui vengono assunti per un periodo non inferiore a quello stabilito per il detto servizio.

Art. 10.

Le disposizioni del comma sesto e seguenti dell'art. 11 del R. decreto 18 marzo 1925, n. 592, e del comma terzo dell'articolo 9 del R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1704, sono abrogate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1935 Anno XIII
Atti del Governo, registro 360, foglio 34. — MANCINI.

Elenco delle Regie soprintendenze bibliografiche.

1. Regia soprintendenza bibliografica per le provincie di Torino, Alessandria, Aosta, Cuneo, Novara e Vercelli (con sede presso la Biblioteca nazionale di Torino).

2. Regia soprintendenza bibliografica per le provincie di Genova, Imperia, La Spezia, Massa-Carrara e Savona (con sede presso la Regia biblioteca universitaria di Genova).

3. Regia soprintendenza bibliografica per le provincie di Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese (con sede presso la Biblioteca nazionale Braidense di Milano).

4. Regia soprintendenza bibliografica per le provincie di Verona, Vicenza, Trento, Bolzano (con sede presso la Biblioteca comunale di Verona).

5. Regia soprintendenza bibliografica per le provincie di Venezia, Belluno, Gorizia, Fiume, Padova, Pola, Rovigo, Treviso, Trieste, Udine e Zara (con sede presso la Biblioteca nazionale Marciana di Venezia).

6. Regia soprintendenza bibliografica per le provincie di Modena, Ferrara, Parma, Piacenza e Reggio Emilia (con sede presso la Regia biblioteca Estense di Modena).

7. Regia soprintendenza bibliografica per le provincie di Bologna, Ancona, Ascoli, Forlì, Macerata, Pesaro e Ravenna (con sede presso la Regia biblioteca universitaria di Bologna).

8. Regia soprintendenza bibliografica per le provincie di Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena (con sede presso la Biblioteca nazionale centrale di Firenze).

9. Regia soprintendenza bibliografica per le provincie di Roma, Frosinone, Perugia, Rieti, Terni e Viterbo (con sede presso la Biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di Roma).

10. Regia soprintendenza bibliografica per le provincie di Aquila, Campobasso, Chieti, Pescara e Teramo (con sede presso la Biblioteca provinciale di Pescara).

11. Regia soprintendenza bibliografica per le provincie di Napoli, Avellino, Benevento, Catanzaro Cosenza, Reggio Calabria e Salerno (con sede presso la Biblioteca nazionale di Napoli).

12. Regia soprintendenza bibliografica per le provincie di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Matera, Potenza e Taranto (con sede presso la Biblioteca consorziale di Bari).

13. Regia soprintendenza bibliografica per le provincie di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa (con sede presso la Regia biblioteca universitaria di Catania).

14. Regia soprintendenza bibliografica per le provincie di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna e Trapani (con sede presso la Biblioteca nazionale di Palermo).

15. Regia soprintendenza bibliografica per le provincie di Cagliari, Nuoro e Sassari (con sede presso la Regia biblioteca universitaria di Cagliari).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

REGIO DECRETO 11 aprile 1935-XIII, n. 576.

Aggregazione del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Napoli alla Regia università della stessa sede.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Su conforme parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 29 ottobre 1935-XIV il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Napoli è aggregato alla Regia università della stessa sede, costituendo la Facoltà di medicina veterinaria.

Art. 2.

Alla Regia università di Napoli sono assegnati:

a) i professori di ruolo ed il personale di segreteria, assistente, tecnico e subalterno in servizio presso l'Istituto superiore di medicina veterinaria, nello stato di diritto e di fatto in cui si trovano;

b) il contributo annuo dello Stato, determinato in favore dell'Istituto medesimo alla data del 29 ottobre 1935-XIV in relazione alla somma stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale;

c) i contributi di qualsiasi natura che sono corrisposti all'Istituto da enti o da privati sovventori;

d) l'uso perpetuo degl'immobili, la proprietà del materiale mobile e tutti i diritti e gli oneri patrimoniali pertinenti allo stesso Istituto.

Art. 3.

Al ruolo dei professori della Regia università di Napoli sono aggiunti, per la nuova Facoltà di medicina veterinaria, i cinque posti di professore di ruolo attualmente assegnati al Regio istituto superiore di medicina veterinaria.

Il ruolo del personale di segreteria, assistente, tecnico e subalterno della Regia università di Napoli verrà dalle autorità accademiche aumentato dei posti occorrenti per l'anzidetta Facoltà, rimanendo eventualmente in soprannumero, fino a riassorbimento con le successive vacanze, il personale assegnato ai sensi dell'art. 2 lettera *a*) del presente decreto, il quale risultasse in eccedenza rispetto ai posti medesimi.

Art. 4.

In relazione alla disposizione di cui all'art. 2 lettera *b*) del presente decreto, s'intende soppresso il n. 27 della tabella *A* annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, mentre il n. 4 della tabella stessa s'intende integrato del contributo, dovuto dallo Stato all'Istituto di medicina veterinaria a norma della citata lettera *b*) dell'art. 2.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *maggio* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 360, *foglio* 18. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 marzo 1935-XIII, n. 577.

Modificazione dei tracciati delle strade statali nn. 7, 88 e 90.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 della legge 17 maggio 1928, n. 1094, istitutiva dell'Azienda autonoma statale della strada;

Vista la legge 24 giugno 1929, n. 1138;

Visto il R. decreto 3 agosto 1934, n. 1446, col quale è stato cancellato dall'elenco delle strade statali il tronco della strada statale n. 88 Avellino-Benevento-innesto con la strada statale n. 87 presso ponte Landolfo, ed è stato iscritto nell'elenco medesimo il tronco provinciale: innesto alla strada statale n. 7 presso Capua-S. Maria Capua Vetere-Caserta-Maddaloni-Arienzo-Montesarchio-Benevento-S. Giorgio del Sannio-innesto con la strada statale n. 90 presso il ponte sul fiume Calore;

Ritenuta la necessità, in seguito alla declassificazione e alla classificazione di cui sopra, di riordinare la rete delle strade statali nella zona da esse interessata;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I tracciati delle strade statali nn. 7, 88 e 90 sono modificati come segue:

Strada statale n. 7 *Appia*: Roma-Velletri-Terracina-Capua-S. Maria Capua Vetere-Caserta-Maddaloni-Arienzo-Montesarchio-Benevento-S. Giorgio del Sannio-innesto con la strada statale n. 90 presso il ponte sul Calore-Avellino-Atripalda-Bivio S. Angelo dei Lombardi-Lioni-Ruoti-Potenza-Castellaneta-Taranto-Francavilla-Brindisi.

Strada statale n. 88 *dei Due Principati*: Avellino-Mercato S. Severino-Salerno.

Strada statale n. 90 *delle Puglie*: innesto alla strada statale n. 7 presso il ponte sul Calore-Grottaminarda-Ariano-Foggia.

Il tratto di strada statale che dall'innesto alla strada statale n. 7 presso Capua va ad Avellino, passando per Napoli e Marigliano, assume la denominazione di strada numero 7-*bis*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

RAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 360, foglio 21. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 febbraio 1935-XIII, n. 578.

Inclusione dell'abitato di Alianello, frazione del comune di Aliano, tra quelli da trasferire a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Potenza;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, e dell'articolo 5, 6° comma del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *E*) allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Alianello, frazione del comune di Aliano, in provincia di Matera.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

RAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 360, foglio 22. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1935-XIII, n. 579.

Approvazione di una convenzione fra lo Stato ed il comune di Torino per la costruzione di un palazzo per gli alti Comandi militari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità, assoluta ed urgente, di dare inizio alla costruzione in Torino del palazzo per gli alti Comandi militari;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per la guerra e con il Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato e reso esecutorio il contratto in data 20 ottobre 1934, con il quale si dichiara risoluta la seconda parte della convenzione del 27 maggio 1932 intervenuta tra lo Stato ed il comune di Torino, lo Stato si impegna di costruire in detta città, su area demaniale, un nuovo edificio per gli alti Comandi militari e di sgombrare il fabbricato comunale di S. Francesco da Paola, ed il comune di Torino si impegna a corrispondere, a titolo di contributo per la costruzione del nuovo edificio, la somma di L. 1.200.000.

Lo stesso contratto è esente dalle tasse sugli affari, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori delle ipoteche.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — RAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio - 1935 Anno XIII
Atti del Governo, registro 360, foglio 25. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1935-XIII.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Trapani.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Visto il decreto Ministeriale 3 agosto 1934, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, in una zona della provincia di Trapani;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Trapani ed udita la Commissione venatoria centrale;
Ritenuta l'opportunità di prorogare fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, il divieto di caccia stabilito con il decreto Ministeriale suddetto;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 3 agosto 1934, nella montagna denominata « Monte Sparacio » della provincia di Trapani, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1935-36.

La Commissione venatoria provinciale di Trapani provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 maggio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(1245)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1935-XIII.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Parma ed udita la Commissione venatoria centrale;
Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Parma;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nelle zone della provincia di Parma, dell'estensione complessiva di ettari 560 circa, delimitate dai seguenti confini:

1ª Zona:

ad ovest, linea ferroviaria Fidenza-Cremona; ad est, strada comunale di Bastelli; } nel tratto compreso fra i confini nord e sud sottosegnati.

a nord, carraia che parte dalla strada comunale di Bastelli contro il Cimitero e prosegue, lungo i confini fra i fondi Tre Case e Pivona, fino alla linea ferroviaria Fidenza-Cremona;

a sud, siepe di confine fra le proprietà Frandoline e Granella, dalla strada comunale di Bastelli, fino alla ferrovia Fidenza-Cremona;

2ª Zona:

a nord-ovest, strada statale di Salsomaggiore (n. 9), dallo sbocco della strada comunale di Lodesana allo sbocco della strada vicinale di accesso alle proprietà comm. Savi, Magnani e Zecca (presso il ponte sul torrente Ghiara);

a sud-ovest, strada vicinale di accesso alle proprietà Savi, Magnani e Zecca, dalla strada statale n. 9 fino alla carraia di proprietà Angelo Magnani;

a sud-est, carraia suddetta di proprietà Magnani fino al confine col podere Baiaffo, poi carraia di confine fra i poderi Baiaffo e Cavicchia fino alla strada vicinale Bazzini;

a nord-est, strada vicinale di accesso ai fondi Bazzini (casa Bassa e Pirlone) dallo sbocco della carraia di confine Baiaffo-Cavicchia fino allo sbocco sulla strada comunale di Lodesana, strada comunale di Lodesana, dallo sbocco della strada vicinale Bazzini, al suo sbocco sulla strada statale di Salsomaggiore (n. 9).

3ª Zona:

ad ovest, rio di Siccomonte, dalla strada vicinale della Chiesa di Siccomonte, fino al suo sbocco nel torrente Rovacchia presso il ponte della strada comunale di S. Margherita;

a nord, strada di S. Margherita, dal ponte sul torrente Rovacchia, fino allo sbocco della strada vicinale delle Comendarelle;

ad est, strada vicinale delle Comendarelle, dalla strada di S. Margherita, fino alla siepe di confine fra le proprietà Monfestone e Ferrarine;

a sud, siepe di confine fra le proprietà Monfestone e Ferrarine, dalla strada vicinale delle Comendarelle fino alla strada comunale di Monfestone, indi la prospiciente strada vicinale della Chiesa di Siccomonte, fino al rio di Siccomonte.

La Commissione venatoria provinciale di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 maggio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(1244).

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1935-XIII.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Visto il decreto Ministeriale 1° settembre 1934, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1934-35 in alcune zone della provincia di Ascoli Piceno;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Ascoli Piceno ed udita la Commissione venatoria centrale;
Ritenuta l'opportunità di prorogare fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, il divieto di caccia disposto con il suddetto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 1° settembre 1934, in alcune zone della provincia di Ascoli Piceno, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1935-36.

La Commissione venatoria provinciale di Ascoli Piceno provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 maggio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(1243)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1935-XIII.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Parma

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117:
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Parma ed udita la Commissione venatoria centrale;
Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Parma;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona della provincia di Parma, delimitata dai seguenti confini:

A nord, strada carreggiabile che dalla strada provinciale Traversetolo-Neviano Arduini attraverso il torrente Termina per casa Caselina sbocca sulla strada Costa di Bazzano a quota 311, da quota 311 lungo il costone di detta quota (Monte Seriola) fino al torrente Enza.

Ad est, tratto del torrente Enza, in territorio di Parma, dal costone di quota 311 (Monte Seriola) allo sbocco del rio Varano.

A sud, strada di Bazzano dalla sua congiunzione colla strada provinciale Traversetolo-Neviano Arduini fino all'imbocco della strada Bassa dei Borelli, lungo quest'ultima fino a quota 463 nei pressi di Casa Notari. Da quota 463 la retta che per rio Varano sbocca nel torrente Enza.

Ad ovest, tratto della strada provinciale Traversetolo-Neviano Arduini dal punto in direzione della carreggiabile per Caselina all'imbocco della strada per Bazzano.

La Commissione venatoria provinciale di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 maggio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: Rossoni.

(1246)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1935-XIII.

Dichiarazione di pubblico interesse della fusione tra la « Società anonima generale di assicurazione » e la « Società anonima italiana di assicurazione e riassicurazione L'Aurora ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37;

Vista l'istanza con la quale la « Società anonima generale di assicurazione » e la « Società anonima italiana di assicurazione e riassicurazione L'Aurora » espongono di voler procedere alla loro fusione mediante incorporazione della seconda nella prima;

Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse e che conviene ridurre i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la fusione tra la « Società anonima generale di assicurazione » e la « Società anonima italiana di assicurazione e riassicurazione L'Aurora » con sede in Milano, rendendosi così applicabili, alle deliberazioni di fusione ed alle altre che in occasione della fusione saranno adottate dalle assemblee sociali, le disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, concernente le maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni, anche al fine dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine durante il quale rimane sospesa la esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione a norma degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio è ridotto a quindici giorni purchè, in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio, l'annunzio delle deliberazioni stesse e della abbreviazione del termine per l'opposizione, concessa col presente decreto, sia pubblicato nei giornali « Il Popolo d'Italia » e « Il Corriere della Sera » di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 maggio 1935 - Anno XIII.

Il Ministro: Solmi.

(1283)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-7437.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Emilia Volcic fu Giovanni, nata a Trieste il 30 giugno 1900, e residente a Trieste, via Arcata n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Volli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Emilia Volcic è ridotto in « Volli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Iride di Emilia, nata il 20 agosto 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: Tiengo.

(2131)

N. 11419-7430.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Volcic fu Giovanni, nato a Trieste il 5 novembre 1908 e residente a Trieste, via Arcata n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Volli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente,

quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Volcic è ridotto in « Volli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12132)

N. 11419-7436.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Luigia Budal fu Francesco ved. Volcic, nata a Comeno l'8 settembre 1866 e residente a Trieste, via Arcata n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Volli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Luigia Budal ved. Volcic è ridotto in « Volli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12133)

N. 11419-7435.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta a domanda presentata dalla sig.na Umberta Volcic fu Giovanni, nata a Trieste il 4 luglio 1906 e residente a Trieste, via Arcata n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Volli ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Umberta Volcic è ridotto in « Volli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12134)

N. 11419-5764.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Maria Zoric fu Stefano ved. Pangerz, nata a Liubostine (Dernis) Dalmazia il 15 gennaio 1882 e residente a Trieste, via Solitario n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Zorini » e « Pancera »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Maria Zoric ved. Pangerz sono ridotti in « Zorini » e « Pancera ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12135)

N. 11419-4317.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bruno Ballog fu Francesco, nato a Trieste il 25 dicembre 1894 e residente a Trieste, via N. Macchiavelli n. 28, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 19 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mancini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bruno Ballog è ridotto in « Mancini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Tiburzio in Ballog fu Luigi, nata il 5 settembre 1899, moglie;
2. Bruno di Bruno, nato il 24 giugno 1920, figlio;
3. Mario di Bruno, nato il 17 giugno 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 maggio 1933 - Anno XI

p. *Il prefetto*: VENDITELLI.

(12136)

N. 11419-13811.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Brechler di Emanuele, nato a Sebenico (Dalmazia) il 22 marzo 1903 e residente a Trieste, via Rossetti n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bertrandi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Brechler è ridotto in « Bertrandi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 maggio 1933 - Anno XI

p. *Il prefetto*: VENDITELLI.

(12137)

N. 11419-4665.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Albino Kersevan di Bortolo, nato a Trieste il 25 novembre 1899 e residente a Trieste, via Donatello n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Chersovani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Albino Kersevan è ridotto in « Chersovani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonia Calligaris in Kersevan di Pietro, nata il 3 gennaio 1900, moglie;
2. Livia di Albino, nata il 3 settembre 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 maggio 1933 - Anno XI

p. *Il prefetto*: VENDITELLI.

(12138)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 108.

Media dei cambi e dei titoli
dell'11 maggio 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	12,15
Inghilterra (Sterlina)	59 —
Francia (Franco)	79,85
Svizzera (Franco)	391,50
Argentina (Peso carta)	3,12
Belgio (Belga)	2,055
Canadà (Dollaro)	12,11
Cecoslovacchia (Corona)	50,65
Danimarca (Corona)	2,64
Germania (Reichsmark)	4,8662
Norvegia (Corona)	2,965
Olanda (Fiorino)	8,20
Polonia (Zloty)	230 —
Spagna (Peseta)	165,52
Svezia (Corona)	3,0375
Rendita 3,50 % (1906)	78,65
Id. 3,50 % (1902)	76,55
Id. 3 % lordo	58,20
Prestito redimibile 3,50 % - 1934	76,625
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,625
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	101,325
Id. id 5 % id. 1941	101,425
Id. id. 4 % id. 15 febbraio 1943	94,10
Id. id. 4 % id. 15 dicembre 1943	94,175

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*.

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.